

N. R.G. 236/2019



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO**  
**sezione lavoro**

*IN NOME DEL POPOLO ITALIANO*

Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott. Giorgio Flaim pronunzia la seguente

***S E N T E N Z A***

nella causa per controversia in materia di assistenza obbligatoria promossa con ricorso depositato in data 15.4.2019

**d a**

**CALDONAZZI FEDERICO**

legalmente rappresentato dal genitore Caldonazzi Gianni, nonché rappresentato in giudizio dall'avv. Lorenzo Eccher

pec [lorenzo.eccher@pectrentoavvocati.it](mailto:lorenzo.eccher@pectrentoavvocati.it)

**ricorrente**

**c o n t r o**



**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

rappresentata e difesa dall'avv. Nicolò Pedrazzoli pec  
[nicolo.pedrazzoli@pectrentoavvocati.it](mailto:nicolo.pedrazzoli@pectrentoavvocati.it), dall'avv. Viviana Biasetti pec  
[viviana.biasetti@pectrentoavvocati.it](mailto:viviana.biasetti@pectrentoavvocati.it) e dall'avv. Monica Manica pec  
[monica.manica@pectrento.avvocati.it](mailto:monica.manica@pectrento.avvocati.it)

**convenuto**

**CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE**

*“Accertare che lo stato patologico di cui è affetto il minore Federico Caldonazzi è tale da integrare i presupposti per il riconoscimento in capo allo stesso della qualifica di “invalido civile ex art. 5 L.P. 7/1998”, per i motivi esposti in narrativa;*  
*accertare che la condizione concreta del minore Federico Caldonazzi è tale da integrare i presupposti per il riconoscimento in capo allo stesso della qualifica di “invalido civile ex art. 5 L.P. 7/1998”, per i motivi esposti in narrativa;*  
*accertare la sussistenza di difficoltà persistenti in capo a Federico Caldonazzi a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età in ragione delle patologie sofferte dallo stesso; e per l'effetto riconoscere mediante sentenza lo status di “invalido civile ex art. 5 L.P. 7/1998” in capo al minore Federico Caldonazzi;*  
*e conseguentemente condannare PAT (per mezzo di APAPI) al versamento dell'assegno mensile per invalidi minorenni nella misura di legge e condannare APSS a riconoscere ogni indennità, erogazione e/o riconoscimento di privilegi o servizi spettanti in ragione della riconoscenza invalidità civile.*  
*In ogni caso:*



*con vittoria di spese e compensi di causa, oltre ad accessori come per legge e con richiesta di rifusione delle spese di lite relative alla procedura di ATP sub RG 298/2018”*

#### CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA

*“Respingere tutte le domande svolte dal ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto.*

*Con vittoria di spese e onorari di causa”*

#### MOTIVAZIONE

Il ricorrente CALDONAZZI FEDERICO propone nei confronti della PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO domanda di corresponsione dell'assegno mensile per invalidi civili minorenni ex art.3 co.1 n. 4 L.P. 15.6.1998 n. 7 in quanto in possesso del requisito sanitario ex art. 5 co.1 lett. d) L.P. 7/1998 (soggetto minorenne con “difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età”).

Allega:

- ✓ di essere nato il 4.7.2005;
- ✓ di essere affetto da “diabete mellito insulino-dipendente in ottimo compenso glicometabolico” e da “morbo celiaco”;
- ✓ di avere nella vita quotidiana, pur essendo autonomo nel misurare il valore glicemico e nel somministrarsi l’insulina, la necessità di rivolgersi ai genitori quando la glicemia scende sotto il valore di 80 mg/dl (evento che può presentarsi anche tutti i giorni) ed egli si accinge a svolgere attività fisica nell’ambito degli sport che egli pratica; in particolare deve telefonare ai genitori per sapere se deve mangiare



qualcosa o deve attendere per iniziare l'attività o deve fare un'aggiunta di insulina o deve rinunciare a svolgere l'attività.

Richiama l'orientamento espresso dalla commissione medica superiore I.N.P.S., il quale ritiene che *“per i minori affetti da diabete mellito tipo 1 si debba riconoscere in ogni caso la sussistenza di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età ai fini dello status di minore invalido e del conseguente diritto all'indennità”*; ciò comporta che nel resto del territorio nazionale in casi analoghi a quello del ricorrente l'I.N.P.S. procede a un riconoscimento automatico dello stato di invalidità dei minorenni affetti da diabete mellito tipo 1.

---

Costituendosi in giudizio, la PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO insta per il rigetto del ricorso.

Deduce (pag. 7 della memoria di costituzione) che in riferimento alla pretesa azionata dal ricorrente *“non è tanto la menomazione che deve essere valorizzata (non essendovi discussione sul fatto che Federico sia un giovane ragazzo celiaco e diabetico), quanto invece le compromissioni funzionali ad essa conseguenti: compromissioni che devono rientrare nella soglia delle difficoltà (non transitorie ma) persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età (non una, ma tutte) che la norma vigente purtroppo non esplicita. Per ovviare a questo bias esplicativo va ricordata l'opera compiuta in questi anni dall' Azienda provinciale per i servizi sanitari per modulare la prassi valutativa a fronte dello specifico mandato affidatole dalla Provincia Autonoma di Trento nel 2014... mandato che è stato onorato con una proposta operativa che ha sviluppato i criteri indicati dalla giunta provinciale di Trento nell'allegato 3 alla deliberazione n. 1233 del 2013... atto deliberativo che ha esplicitato quali sono i domini (attività) da*



*esplorare (mobilità, comunicazione, cura della persona, controllo sfinteriale, vita sociale e relazionale e istruzione) per poter graduare la disabilità nei soggetti minori”.*

Sostiene (pag. 10 della memoria di costituzione) che: *“Nel caso in esame non v'è dubbio sull'evidenza che le problematiche di salute da cui è affetto il giovane ragazzo interferiscano sul suo funzionamento complessivo. Però, un conto affermare che i genitori debbano in qualche modo supervisionarlo nell'assunzione dell'insulina... un altro conto invece affermare che questo stato clinico determini le difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della sua età.*

*Federico è... un ragazzo intelligente che frequenta con profitto e senza sostegno la scuola dell'obbligo, che suona il pianoforte frequentando la scuola musicale e che ha una normale vita di relazione, praticando con regolarità alcune attività sportive anche impegnative sul piano del dispendio energetico, pur essendo affetto da una patologia diabetica il cui compenso metabolico è buono, essendo in grado in piena autonomia di assumere la terapia insulinica, come confermano le diverse certificazioni mediche redatte dai medici diabetologi, nonché in altrettanta autonomia di effettuare la conta dei carboidrati, come del resto confermato dalle numerose certificazioni rilasciate da chi cura il giovane“.*

---

Al c.t.u. nominato dott. Cavagnoli è stato assegnato l'incarico sulla base di un'integrazione del quesito, a suo tempo formulato in sede di a.t.p. (*“Letti gli atti di causa, visitato Caldonazzi Federico compiuti tutti gli accertamenti necessari, assunta ogni altra informazione, dica il CTU se sussistono le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa avanzata da parte istante di riconoscimento dell'invalidità civile ai sensi dell'art. 5 della L.P. n. 7 del 1998 e quindi se in capo a Caldonazzi Federico sussistono difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età in conseguenza*



della patologia dalla quale Caldonazzi Federico è affetto: diabete mellito di tipo 1 e celiachia”), nei seguenti termini:

- “1. Il presupposto medico legale è stabilito dalla legge statale (art. 1 della L. 289/1990),
2. in proposito il legislatore provinciale risulta vincolato ai sensi dell’art. 4 del DPR 469/2005,
3. la deliberazione della giunta provinciale 1233/2013 non costituisce un atto regolativo vincolante, sia perché né la legge statale né la legge provinciale attribuisce alla Giunta un potere di natura normativa, sia perché costituisce esercizio di discrezionalità tecnica sindacabile in sede giudiziaria come quella in esame, in cui si controverte di diritti soggettivi,
4. quindi nel caso in esame il CTU è chiamato ad accertare se ricorra il presupposto medico legale fissato dalla legge statale, ossia se il minore, in ragione della patologia da cui è affetto, abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della propria età,
5. il CTU, nell’effettuare tale accertamento, è vincolato unicamente dalla previsione della legge statale e quindi l’individuazione della nozione di “difficoltà persistenti a svolgere le funzioni della propria età” deve avvenire senza considerare vincolanti i criteri indicati dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1233/2013, pur essendo opportuno che il CTU li prenda in considerazione al pari dei risultati emergenti dalla letteratura scientifica, dalla prassi di altri enti e dalla giurisprudenza”.

Il c.t.u. – condivisibilmente – ritiene che “la valutazione che si deve fare, per poter dare risposta compiuta al quesito, è allora quella che deve derivare dal risultato di un confronto fra un soggetto come Federico, coi disturbi e le difficoltà che sono state sopra descritte, ed un ipotetico coetaneo in buona salute” (pag. 7).



In ordine al profilo fattuale il c.t.u. conferma quanto allegato dal ricorrente, vale a dire:  
*“chiaramente le indicazioni sulla quantità di insulina vengono dai genitori, informati dal figlio Federico che comunica loro il valore glicemico, ma tutta la fase di rilevazione e conseguente somministrazione è svolta in autonomia”.*

Appare, quindi, corretto l'assunto del c.t. di parte ricorrente (riportato dal c.t.u. a pag. 12 del suo elaborato) secondo cui *“senza la presenza costante dei genitori Federico dovrebbe rinunciare a fare delle attività in compagnia dei coetanei...”.*

Quindi può considerarsi compiutamente accertato che il ricorrente, quando si accinge a svolgere attività fisica, incontra “difficoltà persistenti” nel senso che, specie quando la glicemia scende sotto il valore di 80 mg/dl (evento che può presentarsi anche tutti i giorni – circostanza questa allegata dal c.t.p. del ricorrente e rimasta incontestata), è costretto a rivolgersi ai genitori per avere indicazioni sui comportamenti da tenere, più precisamente per sapere se deve mangiare qualcosa o deve attendere per iniziare l'attività o deve fare un'aggiunta di insulina o deve rinunciare a svolgere l'attività.

Le competenti commissioni in sede amministrativa (quella di prima grado in data 13.7.2017, quella di secondo grado in data 4.12.2017) hanno ritenuto insussistente il requisito sanitario, richiesto ai fini dell'attribuzione del beneficio richiesto dal ricorrente, sulla base di una valutazione espressa alla luce dei criteri indicati dalla giunta provinciale di Trento nell'allegato 3 alla deliberazione n. 1233 del 2013, dove sono state indicate le attività (cd. domini) da considerare nel graduare le disabilità nei soggetti minori.

E' però agevole evidenziare come tra queste attività (mobilità, comunicazione, cura della persona, controllo sfinteriale, vita sociale e relazione, istruzione) non sia considerata l'attività fisica finalizzata a una pratica sportiva.

Il c.t.u. ha ritenuto (pag. 7) che l'attività sportiva sia tra quelle che un soggetto minore di età *“dovrebbe compiere”.*



Inoltre è la stessa PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO a confermare che il minore ricorrente pratica *“con regolarità alcune attività sportive anche impegnative sul piano del dispendio energetico”* (pag. 10 della memoria di costituzione).

Appare indubbio che l'attività fisica ai fini di pratica sportiva (anche solo di base) rivesta un ruolo fondamentale nella tutela della salute del minore, specie se intesa, non tanto come assenza di malattia, ma come complessivo benessere psico-fisico della persona considerata anche nei suoi profilo dinamico-relazionale (in questo senso Cass. 16.10.2007, n. 21748). Questa nozione di salute appare particolarmente pertinente al caso in esame, rientrando nel notorio l'importanza delle attività sportive (anche solo di base) ai fini dello sviluppo psico-fisico e delle capacità relazionali dei minori.

Anche il c.t.u. ha ricordato che: *“Caratteristica tipica del paziente minore, in età evolutiva, è sicuramente il variare delle funzioni e dei compiti propri dell'età in rapporto all'età stessa, in base alla possibilità di modificazioni in virtù dello sviluppo psicofisico e dei trattamenti adeguati e differenziati disposti. Già il compianto Altamura definiva il minore “un individuo ancora in formazione, necessita di continue stimolazioni guidate per una sua adeguata socializzazione, alla quale non possono fare da contrappeso situazioni proprie dell'adulto quali esperienza, interessi culturali, impegno lavorativo...”, caratterizzandolo quindi per un soggetto in fieri”*.

La difesa della PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO sostiene che ai fini della ricorrenza del requisito sanitario dell'assegno mensile per invalidi civili minorenni le “difficoltà persistenti” devono riguardare *“non una, ma tutte”* le funzioni proprie dell'età. Tuttavia, a fronte di un dettato normativo non univoco (*“difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età”*), appare preferibile un'interpretazione che attribuisca un maggior rilievo al profilo qualitativo, anziché a quello quantitativo, nel senso che anche la persistente difficoltà di svolgere una sola attività può fondare





l'accertamento dello stato di invalidità di un minore qualora attenga a un aspetto essenziale della sua personalità, come accade per l'attività fisica finalizzata alla pratica sportiva (anche solo di base).

E' per questa ragione che – pur essendo corretto in via astratta l'assunto del c.t.u., secondo cui *“le difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età oltre ad essere persistenti [devono] essere anche concretamente menomanti, apprezzabili, naturalmente paragonando la vita del soggetto esaminando con quelle di coetanei sani”* e quindi deve trattarsi di *“difficoltà persistenti apprezzabili con un certo grado di significatività”* – non è condivisibile la valutazione formulata dallo stesso in riferimento al caso concreto, allorquando ha concluso, ritenendo che *“non sussista un grado di invalidità tale da determinare il diritto al riconoscimento delle difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età”*.

---

In definitiva, accertato che il ricorrente CALDONAZZI FEDERICO si trova a far data dal 13.7.2017 nello stato di invalido civile in quanto portatore di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, la PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO va condannata a corrispondere, in favore dello stesso ricorrente, a decorrere dalla medesima data, l'assegno mensile per invalidi civili minorenni ex art.3 co.1 n. 4 L.P. 7/1998, con le maggiorazioni previste dall'art.16 co.6 L. 30.12.1991, n.412, secondo cui *“l'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito”*, con conseguente ripristino del sistema di liquidazione ex art. 1224 co.2 cod.civ.

Le spese non possono che seguire la soccombenza.



**P.Q.M**

Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:

1. Accertato che il ricorrente CALDONAZZI FEDERICO si trova a far data dal 13.7.2017 nello stato di invalido civile in quanto portatore di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, condanna la PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO a corrispondere, in favore dello stesso ricorrente, a decorrere dalla medesima data, l'assegno mensile per invalidi civili minorenni ex art.3 co.1 n. 4 L.P. 156.6.1998, n. 7, con gli interessi legali decorrenti dal 121° giorno successivo a quello di maturazione del diritto fino al saldo e con il maggior danno da svalutazione, liquidato sulla base della differenza tra la variazione percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dallo stesso termine *a quo* fino ad oggi, ed il saggio legale degli interessi.
2. Condanna la PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate nella somma complessiva di € 2.000,00, maggiorata del 15% per spese forfettarie ex art. 2 co.2 d.m. 10.3.2014, n. 55, oltre ad IVA e CNPA.

Trento, 1 giugno 2020

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

dott. Giovanni Zorzi

IL GIUDICE

dott. Giorgio Flaim



**Avv. Lorenzo Eccher - PEC**

---

**Da:** tribunale.trento@civile.ptel.giustiziacert.it  
**Inviato:** mercoledì 3 giugno 2020 09:15  
**A:** lorenzo.eccher@pectrentoavvocati.it  
**Oggetto:** COMUNICAZIONE 236/2019/LAV  
**Allegati:** Allegato senza titolo 00278.txt; IndiceBusta.xml; Comunicazione.xml;  
24337277s.pdf.zip

TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO.

--  
Comunicazione di cancelleria  
Sez/Coll.: SL

Tipo procedimento: Diritto del Lavoro  
Numero di Ruolo generale: 236/2019  
Giudice: FLAIM GIORGIO  
Ricorr. principale: CALDONAZZI GIANNI  
Resist. principale: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO IN PERSONA DEL PRESIDENTE P.T.

Oggetto: SENTENZA A VERBALE  
Descrizione: SENTENZA A VERBALE CON NUMERO 57/2020 (Altro)

Note:

Notificato alla PEC / in cancelleria il 03/06/2020 09:14 Registrato da ZORZI GIOVANNI

--  
Si vedano gli eventuali allegati.

Si prega di non replicare a questo messaggio automatico.  
Per ulteriori informazioni: <http://pst.giustizia.it/>

